

BGE 24 I 320

Bundesgericht (BGE), 1898-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_24_I_320

FR: ATF 24 I 320

IT: DTF 24 I 320

Volltext

320 Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. ffeinrame!)e (futfe!)etb erfe!)eint banae!) aue!) tn biefer S)tnjict)t a{~ burdjauß unanfedjtoar. :t)emndj ~(tt ba~ ~unbeßgerie!)t erfannt: :t)ie oeiben lRefutfe werben nIß unoegrünbet a&gewiefen. II. Auslieferung. - Extradition. Vertrag mit Italien. - 'lraite a.veo l'Italie. 51. Sentenza dei 14 giugno 1898 nella cattsa llforetto. Art. 2, No 12 deI trattato d'estradiione fra Ia Svizzera e l'Italia. 1. Con nota deI 10 ed altra deI 16 maggio 1898 la Lega- zione italiana a Berna ehiedeva al Consiglio federale l'arresto e l' estradiione di Augusto l\loretto per titolo di truffa, di appropriazione indebita e di falso, produendo a sostegno della propria domanda i documenti seguenti: a) Una sentenza deI Tribunale penale di Milano in data deI 15 gennaio 1897, eolla quale il Moretto veniva eondan- nato aHa reelusione di mesi sedici, ridotti a tredici per l'ammistia 24 ottobre 1896, ed aHa multa di L. 490 per titolo di appropriazione indebita di una somma totale di L. 15,300, di elli ebbe a restituire in piu riprese L. 5256,05, e per titolo di falso eommesso in una eambiale di L. 300, pena ehe in appello venne elevata a me si 16 e giorni 10 di reelusione, meno tre mesi per amnistia, ed a L. 583 di multa; b) U na seconda sentenza deI Tribunale penale di Milano, pronuneiata in contumacia il 13 marzo 1897, eolla quale il ::\loretto veniva diehiarato eolpevole di appropriazione inde- bita di una somma di L. 277,50, e eondannato aHa pena della reelusione per mesi dodici, ridotta per effetto di amnistia a mesi nove, ed aHa multa di L. 200; II. Auslieferungsvertrag mit Italien. No 51. 321 c) Altra sentenza deI Tribunale penale di Milano in data deI 26 luglio 1897, eondannante il l\loretto a giorni dieei di reelusione ed aHa multa di L. 150 per truffa eommessa in danno della ditta Paganini, Villani e Cia nell'importo eomples- sivo di L. 75,50. Tutti qllesti delitti, giudieati in sede separata, furono eom- messi anteriormente alla prima sentenza di eondanna. 2. Arrestato il Moretto a Lugano il 12 maggio u. p. e in- terrogato analogamente dal eommissario di polizia, rispose di QPporsi parzialmente aHa propria estradiione, aHegando: In base al trattato di estradiione 22 luglio 1868 tra Ia Svizzera e l'Italia, ogni reato di appropriazione indebita 0 di truffa non da luogo ad estradiione quando non sorpassa la somma di L. 1000. E chiaro quindi ehe non puo aeeordarsi l'estradiione per i reati puniti eolle sentenze 13 marzo e 26 luglio 1897. Per cio ehe eoneerne invece Ia sentenza deI 15 gennaio 1891, quantunque in essa sia stato ingiustamente ritenuto un delitto di falso, l'arrestato diehiara di non opporsi aHa sua estradiione; subordina pero questa sua adesione aHa garanzia da parte delle Autorita federali ehe l'estradiione sia aeeordata solo pei reati previsti in detta sentenza, senza di ehe egli diehiara di op porsi ad ogni e qualsiasi domanda di estradiione. 3. In seguito a queste dichiarazioni, il Gonsiglio federale trasmise gli atti al Tribunale federale eon nn preavviso deI proeureatore generale della Confederazione, nel quale questi, faendo capo aHa giurisprudenza sancita dal Tribunale fede- rale nella causa Ressia (vol. XVII, pag. 12 della Race. nff.), conchiude nel senso ehe sia ammessa l'estradiione per cio ehe riguarda le due sentenze 15 gennaio e 13 marzo 1897, contemplanti delitti affini, non essendovi

motivo di distinguere se essi furono oggetto di un solo o di due giudizi separati, scartata invece per il reato di truffa contemplato dalla sentenza del 22 maggio, trattandosi di un delitto avente carattere speciale, distinto da quello dell'appropriazione indebita, e non raggiungente la somma di L. 1000. 322 Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Considerando " 1. L'opposizione che solleva eventualmente Augusto Moretto a riguardo della sentenza del 15 gennaio 1897 è destituita di fondamento. L'opponente stesso riconosce che a riguardo di questa sentenza esistono tutti i requisiti voluti dal trattato per cui la sua estradizione possa aver luogo. Non è dunque concepibile sopra quale titolo egli voglia fondare la sua opposizione eventuale. 2. La sola questione da decidere è dunque quella di vedere se l'extradizione si debba accordare anche per i due delitti non raggiungenti la somma di L. 1000, che formano oggetto delle due sentenze del 13 marzo e del 26 luglio 1897, e ciò in vista dell'ultimo disposto dell'art. 2, N° 12 del trattato fra la Svizzera e l'Italia. Per tale giudizio non si possono invocare le sentenze del Tribunale federale nelle cause Crivelli, Ressa e Galli, contenute nelle due prime nella Raccolta (vol. V, pag. 68, e vol. XVII, p. 7), e la terza in data del 9 settembre 1897. Imperocché la questione che si presentava in quei casi era di vedere se l'extradizione si debba accordare anche quando essa è chiesta solo per delitti di poca entità, inferiori a L. 1000, per i quali la somma suddetta non può essere raggiunta che sommando assieme il danno occasionato dai singoli delitti. Colle dette sentenze il Tribunale federale ha ritenuto ammissibile l'addizione anche quando si tratta di delitti della stessa specie, ma non per delitti di specie differente. Nella causa attuale però non è il caso di discutere se le somme carpite coi singoli delitti si debbano o non si debbano aggiungere fra di loro, l'extradizione dovendo accordarsi ad ogni modo in forza della sentenza del 15 gennaio 1897. Il solo punto a discutere è quello di sapere se il disposto dell'ultimo alinea dell'art. 2, N° 12 del trattato con l'Italia formi ostacolo a che l'extradizione possa essere estesa anche ai due delitti minori. Col disporre che l'extradizione sia da accordarsi solo quando il valore degli oggetti estorti sorpassi le L. 1000, l'alinea suddetto parte dal riflesso che l'accordare l'extradizione per delitti di poca entità implicherebbe un rigore eccessivo, non compatibile coi principi del trattato. Questa ragione, ovverossia l'Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 51. 323 l'applicabilità del disposto dell'ultimo alinea dell'art. 2, N° 12, non ricorrono però nel caso che l'extradizione debba già essere accordata per un altro delitto che riveste da solo gli estremi voluti. In tal caso l'estradata si trova nella stessa posizione, riguardo agli altri delitti minori, come qualunque delinquente catturato al luogo della repressione penale. Che il trattato non abbia inteso di sottrarre in modo assoluto dall'obbligo di estradizione i delitti di natura economica di poca importanza, come è il caso, per es., per i delitti politici, è fuori di dubbio e si trova già enunciato nelle sentenze prolate da questa Corte nelle cause Ressa e Galli. Per questi motivi il Tribunale federale pronuncia: L'extradizione di Augusto Moretto alle autorità italiane è accordata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.